



## **Determinazione n. 28 del 01.02.2019: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Silvio Bozzi e assunzione impegno di spesa**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio “*cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione*”;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “*resistere in contraddittorio nei ricorsi [...]e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità*”;
- Viste le delibere nn. 274-97, 262-99, 201-99, 202-99 e 206-99 con le quali si è riconosciuto ai dottori OMISSIS la possibilità di esercitare la psicoterapia con riserva all’esito dell’accertamento qualitativo del percorso formativo ad indirizzo ontopsicologico da parte del Consiglio Nazionale;
- Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale in data 26 settembre 2000, con il quale si è ritenuta la formazione raggiunta all’interno delle strutture dell’Associazione Italiana Ontopsicologica (A.I.O.) non qualificata all’esercizio della psicoterapia;
- Vista la deliberazione n. 602 del 7 novembre 2000, con la quale si è recepito il parere sopra citato;
- Preso atto che, a seguito di ciò, l’Ordine ha inviato ai suddetti iscritti la richiesta di presentazione di documentazione attestante un percorso formativo diverso da quello ad indirizzo ontopsicologico al fine di decidere sullo scioglimento della riserva;
- Visto l’atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Roma, presentato dai sopra citati dottori nei confronti dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, notificato in data 7 dicembre 2007 (prot. n. 6863 del 10 dicembre 2007), con cui si è chiesto di accertare il diritto degli istanti all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta, di accertare e dichiarare l’illiceità del comportamento dell’Ordine e, per l’effetto, condannare questo ultimo al risarcimento del danno nonché di ordinare la pubblicazione della sentenza;
- Rilevato che il Consiglio dell’Ordine, con deliberazione n. 37 del 17 gennaio 2008, ha conferito mandato all’Avvocato Nicola Colacino del Foro di Roma al fine di costituirsi, nell’interesse del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nel procedimento di cui sopra dinanzi al Tribunale Civile di Roma, tra i dottori OMISSIS e l’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Vista la delibera n. 66 del 24 gennaio 2011 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deciso di conferire mandato integrativo all’avvocato Silvio Bozzi dello Studio Legale Recchia & Associati nel medesimo procedimento, all’epoca pendente dinanzi al Tribunale Civile di Roma - Sez. II – R.G. n. 82879/07;
- Vista la Sentenza n. 20903/2011 con la quale il Tribunale di Roma, sezione II Civile (ns. prot. n. 7305 del 02.11.2011), ha rigettato integralmente la domanda presentata dagli attori;



- Vista la delibera n. 667 del 9 dicembre 2013 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna alle spese in favore dell'Ordine degli Psicologi del Lazio di cui alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 20903/2011;
- Atteso che la sig.ra OMISSIS risulta essere l'unica appartenente al gruppo dei ccdd. "ontopsicologi" che non ha provveduto a corrispondere la sua quota di rimborso delle spese legali a suo tempo stabilita dal Tribunale di Roma con la sopra citata Sentenza del Tribunale di Roma;
- Preso atto che le spese legali liquidate in un grado di giudizio nei confronti della sig.ra OMISSIS ammontano a € 4.933,83 euro (quattromilanovecentotrentatre/83);
- Ravvisata la necessità di procedere all'attivazione di un procedimento giudiziario esecutivo al fine di intraprendere un eventuale pignoramento;
- Vista la delibera n. 86 del 21.01.2019 con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deciso di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna alle spese in favore dell'Ordine degli Psicologi del Lazio di cui alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 20903/2011, definendo il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 1.000,00 (mille/00 euro) oltre I.V.A., CPA, contributi previdenziali, spese vive e spese generali;
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto legislativo rubricato "Esclusioni specifiche per i contratti di appalto e concessioni di servizi";
- Visto, altresì, l'art. 4 del citato decreto legislativo il quale statuisce che *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità [...]"*;
- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- Visto, in particolare, l'art. 2 del citato Regolamento "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;
- Visto, altresì, l'art. 11, III comma, della medesima disposizione regolamentare secondo cui *"Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine"*

*ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.”;*

- Visto, altresì, l'art. 12 comma I, del suddetto Regolamento ai sensi del quale “...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;

- Visto l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...”;

- Vista la delibera n. 683 del 17 dicembre 2018 dal titolo “Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture” con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2019, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;

- Considerata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;

- Visto il curriculum vitae dell'Avvocato Silvio Bozzi;

- Rilevata la comprovata esperienza professionale maturata dall'Avvocato Silvio Bozzi nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali;

- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

- di affidare all'Avvocato Silvio Bozzi l'incarico di promuovere l'espletamento di un procedimento giudiziario esecutivo per il recupero delle somme oggetto di condanna alle spese in favore dell'Ordine degli Psicologi del Lazio di cui alla Sentenza del Tribunale di Roma n. 20903/2011;

- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A., CPA, contributi previdenziali, spese vive e spese generali, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.3. (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi), capitolo 1.1.3.025. (Spese per liti ed arbitrati) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 01 febbraio 2019



Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari

~ pag. 4 di 4 ~